

NICOLETTA FERRUCCI*

Il subentro generazionale nell'impresa agricola alla luce della legge 14 gennaio 2006, n. 55 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”

Lettura tenuta il 20 maggio 2008 - Agripolis, Legnaro (Padova), Sezione Nord Est

I. PROFILI FINALISTICI DEL PATTO DI FAMIGLIA E RELATIVE ASSONANZE CON LE RAGIONI DEL DIRITTO AGRARIO EREDITARIO

Il passaggio generazionale conseguente alla morte dell'imprenditore è uno dei momenti più delicati e critici nella vita di un'impresa, soprattutto delle imprese di piccole e medie dimensioni e di quelle familiari, dove l'impatto delle vicende ereditarie provoca le conseguenze più negative, e la successione nei beni produttivi evoca con maggiore immediatezza l'idea di un subentro generazionale giocato all'interno del nucleo familiare. L'insufficiente preparazione della successione da parte dell'imprenditore, accompagnata dalla tendenziale inadeguatezza dei dati legislativi di riferimento, può infatti creare una sorta di deriva generazionale, in grado di minare i presupposti stessi della sopravvivenza dell'impresa, e di riverberarsi, attraverso una pericolosa sequenza di effetti negativi, sul più ampio orizzonte del mercato, in termini di perdita di posti di lavoro e di benessere economico. Offrire all'imprenditore la *chance* di poter garantire, attraverso uno strumentario giuridico costruito *ad hoc*, la continuazione della sua attività imprenditoriale da parte di determinati soggetti che siano da lui ritenuti i più idonei a tale funzione, si rivela dunque la ricetta vincente per arginare le conseguenze perverse di una cattiva gestione della successione nell'impresa¹.

* Università degli Studi di Padova

¹ Per inciso, letta con gli occhiali del giurista quest'ultima locuzione “*successione nell'impresa*” rappresenta una sorta di metonimia, in considerazione del fatto che tecnicamente possono costituire oggetto di successione ereditaria solo beni e diritti, e non anche attività. V. sul punto L. CALVOSA, *La successione nell'impresa agraria e il divieto dei patti successori*, in «Riv. dir. agr.», 1993, I, p. 338. Si tratta però, come ha rilevato la dottrina, di un'espressione che ha un suo

Alla luce di queste riflessioni, sviluppate negli anni novanta del secolo scorso, in due importanti Raccomandazioni rivolte agli Stati membri, la Comunità europea ha elevato la successione nell'impresa come uno dei profili prioritari del programma comunitario di sostegno alle imprese con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni e, in questa direzione, ha sollecitato gli Stati membri ad attivare interventi di ortopedia giuridica sulle proprie leggi nazionali in materia di diritto societario, successorio e fiscale, mirati a eliminare i potenziali ostacoli alla realizzazione di tali finalità².

Il legislatore comunitario ha colto, sia pure in un'ottica più ampia che coinvolge le imprese commerciali, e il profilo delle ricadute sul mercato economico, il senso profondo di una esigenza che, in Italia, con riferimento alle imprese agricole, da ben più lungo tempo si è posta con forza dirompente all'attenzione della dottrina agraristica e, sia pure in modo più confuso, magmatico e disorganico, dello stesso legislatore³.

Già negli anni sessanta, infatti, con un'espressione colorita, ma estremamente significativa, si è definita come una sorta di *machine a hacer le soil*⁴ l'applicazione all'agricoltura del regime ereditario di diritto comune, contenuto nel Libro II del codice civile del 1942: un complesso pacchetto di disposizioni normative, dove si intrecciano i fili di una disciplina uniforme che trascura l'eventuale natura diversa dei singoli beni ereditari, ispirata al rispetto dei vincoli familiari del *de cuius*, che si traduce nella riserva *ex lege* di una quota parte di eredità ai legittimari come limite alla libertà testamentaria, dell'uguaglianza di trattamento dei figli, della divisione in natura del patrimonio relitto.

L'*imprinting* di fondo che connota il regime ereditario del Codice, dove traspare l'ossequio ai valori consacrati nel *Code Napoléon*, a loro volta retaggio delle ideologie che hanno caratterizzato la Rivoluzione francese, si rivela, agli occhi degli agraristi, incompatibile con le esigenze che connotano le successioni agrarie⁵: queste ultime invocano la costruzione di un diritto agrario ereditario modellato in funzione della peculiare natura dei beni che ne formano

preciso significato: sta a indicare che al di là dei singoli beni e dello stesso complesso aziendale vi è l'impresa che in un certo senso li trascende come valore ulteriore da conservare (*ibidem*).

² V. in particolare la Raccomandazione della Commissione della Comunità europea del 7 dicembre 1994, n. 94/ 1069 CE), sulla successione nelle piccole e medie imprese; e la Raccomandazione della Commissione della Comunità europea, 98/C 93/02 pubblicata sulla GUCE n. 93/C del 28 marzo 1998.

³ V. per tutti, A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in «Riv. dir. civ.», I, 1978, p. 769.

⁴ Cfr. A. PIKALO, *Land und fortwirtschaftliches Grundstücksverkehrsrecht und Erbrecht in Westlichen Europa*, Berlino, 1961, p. 187.

⁵ Mi permetto di rinviare sul punto a N. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 150.

oggetto, in grado dunque di garantire la conservazione dell'integrità del fondo rustico e, più in generale, dell'azienda agricola, la continuazione dell'esercizio dell'impresa a opera di soggetti professionalmente qualificati, e, infine, un adeguato riconoscimento all'attività di collaborazione prestata nell'impresa agricola del *de cuius* in epoca anteriore alla morte di quest'ultimo⁶.

Sembra dunque delinearsi una singolare armonia, una sorta di tendenziale comunione di intenti che lega le più datate riflessioni della dottrina agraristica, e i più recenti orientamenti espressi dalla Comunità europea, nella direzione di una forte sollecitazione rivolta al legislatore di intervenire in sede ereditaria a tutela delle ragioni dell'impresa a fronte del granitico baluardo della tradizionale difesa del diritto di proprietà.

Queste considerazioni suggeriscono e possono giustificare una ricerca mirata a verificare se, ed entro quali limiti, il nuovo istituto del patto di famiglia, che dichiaratamente si presenta come la risposta italiana alle istanze comunitarie mirate ad agevolare la continuità gestionale delle imprese nel passaggio generazionale, può rappresentare uno strumento in grado di soddisfare anche quel ventaglio di peculiari esigenze che, come abbiamo visto, connotano la successione ereditaria nell'impresa agricola.

⁶ Mossa da questi intenti, la dottrina ha posto alla base della costruzione del diritto agrario ereditario, alcune linee guida fondamentali: anzitutto il superamento dell'arcaico principio che ispira la normativa del codice laddove impone una disciplina uniforme per tutti i beni ereditari di qualunque specie essi siano, e la sua sostituzione con una regolamentazione differenziata, in funzione della natura dei singoli beni, con particolare riferimento all'ipotesi in cui tra questi vi sia un'azienda agricola, della quale va conservata l'integrità al fine di garantire la sopravvivenza dell'impresa che vi corrisponde. In secondo luogo, la realizzazione di una più intensa personalizzazione della vicenda ereditaria nel senso che mentre sotto il profilo generale la morte di una persona provoca il sorgere di quella che è stata definita come l'esigenza che un patrimonio non resti privo di titolare, il diritto agrario ereditario deve offrire strumenti per realizzare la c.d. esigenza positiva nella scelta del successore, che sia cioè chiamato alla successione colui che presenta la maggiore idoneità in concreto a esercitare l'attività produttiva per mezzo dei beni oggetto della successione ereditaria, onde garantire la continuazione professionalmente qualificata della gestione dell'impresa. Infine se in generale la protezione accordata in sede successoria alla famiglia configge con la tutela di cui gode l'impresa, proprio la realtà delle imprese familiari così presente in agricoltura consente di conciliare questi due opposti interessi, al fine di un trattamento preferenziale nella devoluzione del patrimonio relitto.

D'altro canto, mentre la vicenda ereditaria di diritto comune può essere considerata in sé come puro meccanismo di trasmissione di beni, alla quale rimane estranea ogni idea di funzione sociale, alla vicenda ereditaria di diritto agrario deve essere riconosciuta una funzione sociale, in quanto qui erede non è e non può essere uno qualunque dei familiari, ma unicamente chi di loro sia in grado di continuare l'esercizio di quella attività produttiva oggetto dell'impresa del *de cuius*. Cfr. A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, cit., p. 758.

2. I LINEAMENTI DELLA DISCIPLINA DEL PATTO DI FAMIGLIA IN DEROGA
AL REGIME CODICISTICO DELLE SUCCESSIONI «MORTIS CAUSA»
E DEL CONTRATTO

Il patto di famiglia è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, recante il titolo “*Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia*”, entrata in vigore a partire dal 16 marzo 2006⁷.

La nuova legge ha modificato il Libro secondo del codice civile, con l’inserimento dopo l’art. 768 che chiude il Capo V, “*Della divisione*”, di un nuovo Capo, il V-bis, “*Del patto di famiglia*”, composto da sette articoli, dal 768 bis al 768 octies; e il conseguente adeguamento dell’art. 458 “*Divieto dei patti successori*”, dello stesso codice, che viene così ad aprirsi con la locuzione: “*Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti*”.

L’art. 768 bis definisce il patto di famiglia come un contratto con il quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la sua azienda gestita in forma individuale, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.

Possono dunque formare oggetto di trasferimento sia l’azienda nella sua integrità, sia una sua parte, cioè uno o più rami di azienda, ovviamente caratterizzati come entità dotate di autonoma e unitaria organizzazione, sia le partecipazioni societarie di cui l’imprenditore è titolare.

Con il patto di famiglia l’azienda o le partecipazioni societarie possono essere assegnate a uno o a più discendenti: l’uso del termine discendente, riferito all’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie, consente di ritenere che l’imprenditore possa privilegiare nel subentro generazionale nella sua impresa, sia uno o più discendenti legittimari, sia uno o più discendenti

⁷ Ampia la bibliografia relativa al nuovo istituto del patto di famiglia. Senza pretesa di completezza, cito, per tutti: G. AMADIO, *Patto di famiglia e funzione divisionale*, in «Riv. not.», 2007, p. 867; M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, in <http://www.filodiretto.com>; A. ANGRISANI, S. SICA, *Il patto di famiglia e gli altri strumenti di successione dell’impresa*, Giappichelli, Torino, 2007; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, IV ed., UTET, Torino, 2006, p. 163; C. CACCAVALE, *Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie*, in «Notariato», 3, 2006, p. 289; C. FIORENTINO, A. FERRUCCI, *Dell’azienda*, Giuffrè, Milano, 2006; U. LA PORTA., *Il patto di famiglia*, Utet giuridica, 2007; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del “patto di famiglia”*, in «Riv. not.», p. 401; G. RIZZI, *Il patto di famiglia. Analisi di un contratto per il trasferimento dell’azienda*, in «Notariato», 4, 2006, p. 429; G. VARCHETTA, F. MAZZALI, M. FIANDRI, *Patto di famiglia. La successione nel patrimonio dell’imprenditore*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2007.

che formalmente non rivestono la qualifica di legittimario, riservata, lo ricordo, *ex art.* 536 del codice civile, al coniuge, ai figli legittimi, ai figli naturali, ai figli equiparati ai figli legittimi, cioè i legittimati e gli adottivi, ai discendenti dei figli legittimi e naturali in caso di premorienza di questi ultimi, e agli ascendenti legittimi, in mancanza di figli legittimi o naturali.

Il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore, sono peraltro chiamati *ex art.* 768 *quater*, 1° comma, a prendere parte al patto, che sensi dell'*art.* 768 *ter*, deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico.

Si discute in dottrina se sia necessaria la partecipazione al contratto di tutti i legittimari, e in tal senso la disposizione è stata intesa nei lavori preparatori⁸; o se, viceversa, il patto sia valido anche se stipulato solo con alcuni fra i legittimari, potendo gli altri intervenire in un momento successivo, alla luce degli *artt.* 768 *quater* e 768 *sexies*⁹.

L'assegnatario o gli assegnatari dell'azienda o delle quote societarie, sono obbligati *ex art.* 768 *quater*, 2° comma, a liquidare i legittimari che hanno partecipato al patto, salvo che questi ultimi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di riserva a loro favore, previste dalle norme dettate in materia dal codice, agli *artt.* 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, avvenga, in tutto o in parte, in natura. La liquidazione dei legittimari può essere disposta anche con un successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che a quest'ultimo hanno partecipato o coloro che li abbiano sostituiti. I beni assegnati ai legittimari in forza della liquidazione pattizia, sono imputati, secondo il valore a essi attribuito nel patto, alle quote di legittima loro spettanti (*ex art.* 768 *quater*, 3° comma).

Ai sensi del IV comma dell'*art.* 768 *quater*, quanto ricevuto dai contraenti in forza del patto, dunque sia l'azienda e le partecipazioni societarie, sia i beni assegnati ai legittimari a titolo di liquidazione, non è soggetto a collazione o riduzione.

L'esenzione *ex lege* dalla collazione e dall'azione di riduzione configura una deroga significativa al regime ereditario di matrice codicistica, che trova la sua ragion d'essere nella esigenza di garantire all'assetto di interessi costruito

⁸ A sostegno di questa interpretazione della norma, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 168.

⁹ Propone questa diversa interpretazione G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 428.

attraverso il patto di famiglia, un particolare effetto di stabilità, che rappresenta l'essenza della portata innovativa dell'istituto¹⁰. Anche in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 55 del 2006, e dunque a prescindere dal patto di famiglia, all'imprenditore era infatti riconosciuta la possibilità di trasferire per atto *inter vivos* l'azienda o le sue partecipazioni societarie, al discendente dotato di maggiori attitudini manageriali, attraverso, per esempio, il ricorso allo strumento della donazione: gli effetti di tale atto di disposizione a titolo gratuito erano però soggetti al rischio di essere nebulizzati dall'eventuale esercizio a opera dei legittimari pretermessi dell'azione di riduzione, e dall'obbligo della collazione, alla luce rispettivamente degli artt. 555 e 737 del codice civile.

Alla stessa finalità di blindare l'assetto di interessi costruito con il patto rispondono alcune disposizioni della nuova legge che introducono, a loro volta, significative deroghe alla generale disciplina codicistica del contratto, alla quale il patto medesimo dovrebbe in teoria soggiacere, in quanto configurabile, come atto *inter vivos* e non *mortis causa*¹¹. Mi riferisco alla limitazione della possibilità di impugnare il patto ai soli casi tassativamente previsti dall'art. 768 *quinquies*, da cui consegue l'inapplicabilità delle norme del codice in materia di risoluzione del contratto, di rescissione, di simulazione, e la legittimazione dell'azione di annullamento per vizi della volontà come unica azione esperibile. In questa direzione, il pensiero va anche alla riduzione a un anno del termine di prescrizione dell'azione di annullamento del patto da parte dei legittimari non soddisfatti, operata dallo stesso art. 768 *quinquies*, laddove *ex art.* 1442 del codice civile, l'azione di annullamento del contratto si prescrive in cinque anni.

La disciplina del patto di famiglia è attenta a far salva la stabilità del patto anche nell'ipotesi di sopravvenienza di nuovi legittimari, in epoca successiva alla sua stipulazione, attraverso la previsione di una sorta di liquidazione postuma¹² delle quote di legittima loro spettanti, con maggiorazione degli interessi nel frattempo maturati: ai sensi dell'art. 768 *sexies*, al momento della apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari

¹⁰ La dottrina è concorde nell'identificare in questa sorta di blindatura degli effetti del patto di famiglia la portata innovativa dell'istituto. V., per tutti, M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, cit., p. 3; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 402.

¹¹ Sul punto, per tutti, v. M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, cit., p. 3; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 180.

¹² Conia questa terminologia in riferimento al caso di specie, A. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura*, cit., p. 368.

che non abbiano partecipato al patto possono chiedere ai beneficiari del medesimo il pagamento della somma corrispondente al valore della loro quota di legittima, aumentata degli interessi legali.

L'introduzione del patto di famiglia configura una deroga importante a uno dei principi cardine nel nostro regime ereditario, cioè il divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 del codice civile, alla luce del quale è nulla ogni convenzione con la quale taluno dispone della propria successione ed è del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi.

Il patto di famiglia infatti si configura agevolmente come patto successorio dispositivo laddove vi sia l'accettazione da parte dei legittimari dell'attribuzione patrimoniale a tacitazione della quota di legittima loro spettante, che configura una disposizione di diritti derivati dalla successione; mentre laddove vi sia, *ex art. 768 quater*, da parte dei legittimari la rinuncia ai propri diritti, il patto assume i connotati di patto successorio rinunziativo¹³.

Si viene dunque a delineare una sorta di doppio binario¹⁴ che caratterizza, nella nuova cornice legislativa, la successione *mortis causa* nel patrimonio dell'imprenditore, lungo il quale viene riservato un trattamento giuridico differenziato ai beni che formano oggetto del patto di famiglia, rispetto a quelli che ne restano esclusi, attraverso l'introduzione di una serie di deroghe sia al regime ereditario, che a quello contrattuale. E come ogni volta che il legislatore tenta di introdurre una qualche forma di successione anomala o speciale, potrebbero forse iniziare a delinearsi dubbi sulla relativa conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, peraltro facilmente fugabili, alla luce della considerazione che questo pacchetto di deroghe sia al regime ereditario, sia al regime del contratto, risponde all'esigenza di garantire la stabilità dell'assetto di interessi costruito con il patto di famiglia, come condizione da assolvere per assicurare la piena realizzazione della finalità

¹³ Dubbi in dottrina sono viceversa sorti in ordine alla circostanza che l'attribuzione dell'azienda o della partecipazione societaria da parte dell'imprenditore configuri un patto successorio istitutivo, sia perché produce effetti immediati e definitivi, cioè non collegati all'apertura della successione; sia perché l'oggetto del contratto è determinato con riferimento al momento della relativa stipula, essendo irrilevanti successive modifiche nella consistenza e nel valore dei beni, mentre il patto successorio ha a oggetto l'id *quod superest* al momento dell'apertura della successione; sia, infine, perché i beneficiari delle attribuzioni patrimoniali sono individuati con riguardo al momento in cui il patto si perfeziona e non con riferimento al momento della morte, il che significa che in caso di premorienza dell'assegnatario al disponente i beni assegnati già entrati a far parte del suo patrimonio definitivamente faranno parte della sua successione e non di quella del disponente. V., sul punto, per tutti, G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 409.

¹⁴ Cfr. *ivi*, p. 404; sul punto v. anche R. CAFARO, *Il patto di famiglia*, Halley editrice, Matelica, 2007, p. 22.

dell'istituto che è quella, lo ripeto, di protezione dell'impresa in sede ereditaria, in linea con le indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione della Comunità europea 98/C 93/02 già ricordata, e in sintonia con l'art. 42 della Costituzione che alla tutela dell'impresa offre espresso riconoscimento.

Un autorevole precedente nel segno dell'affermazione della legittimità costituzionale di norme che introducono un regime ereditario differenziato per i beni funzionali all'esercizio dell'impresa, in virtù della scelta di privilegiare le ragioni dell'impresa nel delicato gioco di equilibri che la contrappone alla protezione del diritto di proprietà spettante ai coeredi esclusi sui beni ereditari¹⁵, si riscontra proprio con riferimento alla normativa agraria, nell'ordinanza della Corte costituzionale, 31 maggio 1988, n. 597, che ha, a suo tempo, respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 49, 1° comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che lo hanno concluso nei modi previsti dall'art. 768 *septies*, e cioè o mediante un diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti del contratto originario; o mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso, e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti, certificata da un notaio. L'art. 768 *octies* prevede il ricorso obbligatorio alla conciliazione preventiva avanti a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per la soluzione delle controversie inerenti il patto¹⁶.

3. ALCUNE EMBLEMATICHE ESEMPLIFICAZIONI DI QUESTIONI LEGATE ALLA ESEGESI E ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

La considerazione della specifica finalità del patto di famiglia, può fungere da prezioso filo di Arianna in grado di guidare l'interprete nella esegesi delle

¹⁵ Sul punto, mi permetto di rinviare a N. FERRUCCI, *Aspetti di dubbia costituzionalità del nuovo strumento legale dell'affitto forzoso* (art. 94, 1° comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203), in «Riv. dir. agr.», II, 1985, p. 3.

¹⁶ Per inciso, accolta coralmente la natura contrattuale del patto di famiglia, l'attenzione della dottrina si è rivolta, con esiti discordanti, alla ricerca della tipologia contrattuale entro la quale incasellare il patto medesimo, oscillando tra la scelta di ricondurlo a uno degli schemi tipici preesistenti, o di qualificarlo come un nuovo contratto, avente una sua funzione tipica di natura complessa, qualificata dallo spirito di liberalità, ma anche dal fine di liquidazione dei legittimari. Per una ricostruzione delle diverse interpretazioni: M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, cit., p. 4; G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 407.

disposizioni ad esso relative: mi limito in questa sede a prospettare qualche emblematica esemplificazione, con l'avvertenza che molteplici e variegata si vanno rivelando le questioni legate alla nuova disciplina, al vaglio della sua prima concreta applicazione e della esegesi dottrinale, alle quali quindi rinvio per una più approfondita panoramica e conseguente riflessione.

La veste che il patto assume di strumento di garanzia della continuità della gestione imprenditoriale ha indotto, ad esempio, a ritenere che possano formare oggetto di contrattazione solo quelle partecipazioni sociali che, per loro natura, assicurano un potere di gestione in capo al relativo titolare¹⁷, e, di conseguenza, si tende a escludere che con il patto di famiglia possano essere trasferite partecipazioni sociali di investimento o di godimento, come nel caso in cui la società si limiti a gestire la proprietà di determinati beni¹⁸.

Appare viceversa in linea con la finalità dell'istituto, un patto di famiglia con il quale l'imprenditore o il titolare di partecipazioni sociali, trasferisca a uno o più discendenti la sola nuda proprietà dei beni assegnati, riservandosi l'usufrutto. Con tale contratto, infatti, si è argomentato, il disponente raggiungerebbe, nel contempo, due obiettivi: quello di continuare a gestire personalmente l'impresa per tutta la durata della sua vita o comunque per un periodo successivo alla cessione; e quello di attribuire con effetto immediato la proprietà del cespite produttivo al discendente, assicurando per il futuro la continuazione dell'impresa, interessando nel frattempo e da subito il discendente assegnatario alle sorti della medesima, e stabilizzando nel contempo gli effetti di tale trasferimento mediante la contestuale liquidazione dei diritti spettanti agli altri legittimari¹⁹.

È poi pacificamente ammesso in dottrina che possa formare oggetto di un patto di famiglia un'azienda momentaneamente concessa in affitto o in comodato, purché si tratti di un'azienda funzionale all'esercizio di imprese effettivamente operanti, mentre si esclude dalla applicazione della norma il trasferimento di beni astrattamente produttivi, ma di fatto inutilizzati²⁰.

L'art. 768 *bis* del codice civile impone nella redazione del patto di famiglia il rispetto delle differenti tipologie societarie, con riguardo all'ipotesi in cui oggetto del patto sia il trasferimento di partecipazioni sociali operato dal disponente a favore di uno o più discendenti. La dottrina ha chiarito che la

¹⁷ Sul punto, per tutti, G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 416; A. ANGRISANI, S. SICA, *Il patto di famiglia e gli altri strumenti di successione dell'impresa*, cit., p. 35.

¹⁸ In tal senso v. M.C. ANDRINI, *Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma negoziale*, cit., p. 2.

¹⁹ Così G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 424.

²⁰ Sul punto, v. A. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura*, cit., p. 360.

disposizione va intesa come salvaguardia della disciplina societaria, di fonte legale o convenzionale, che può subordinare, nello statuto, il trasferimento delle partecipazioni societarie a determinati presupposti, ad esempio, eventuali clausole di prelazione o di gradimento²¹.

L'art. 768 *bis* pone il requisito della compatibilità del patto di famiglia con la disciplina dell'impresa familiare: se dunque l'impresa è strutturata in forma di impresa familiare, il trasferimento dell'azienda a mezzo di patto di famiglia può comportare la cessazione dell'impresa medesima, e la conseguente cessazione della collaborazione dei familiari: in tal caso sorge a favore di questi ultimi il diritto alla liquidazione delle quote di partecipazione previsto dall'art. 230 *bis*, comma 1, che nel caso in cui il collaboratore rivesta la qualifica di legittimario, si cumula con il diritto alla liquidazione.

Il trasferimento dell'azienda a mezzo di patto di famiglia può però anche non comportare la cessazione dell'impresa familiare, come nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà dell'azienda, con riserva dell'usufrutto in capo al disponente che continua a esercitare l'impresa. In questo caso i familiari partecipi potranno continuare a collaborare nell'impresa familiare con conseguente applicabilità di tutte le disposizioni di cui all'art. 230 *bis* del codice civile.

4. PROSPETTIVE DI APPLICAZIONE DEL PATTO DI FAMIGLIA ALLA SUCCESSIONE NELL'IMPRESA AGRICOLA

Nessun ostacolo si pone, sotto il profilo formale, alla configurabilità del patto come strumento di regolazione dell'assetto ereditario di un'impresa agricola organizzata in forma individuale o societaria, sempre nel rispetto, ovviamente, delle norme in materia di impresa familiare e delle diverse tipologie societarie: non si ravvisa infatti, all'interno della disciplina contenuta nel Capo V *bis* del codice civile, alcuna disposizione che limiti, espressamente o implicitamente, la sua applicabilità alle sole imprese commerciali.

Direi anzi che con riferimento al patto di famiglia sembra riproporsi quel fenomeno già registrato in relazione all'introduzione nel codice civile dell'istituto dell'impresa familiare a opera della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, in forza del quale la genesi di importanti istituti civilistici legati all'esercizio dell'attività di impresa in ambito familiare appaiono strettamente collegati a esigenze che sono originariamente scaturite proprio dal mon-

²¹ V., sul punto, G. PETRELLI, *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., p. 415.

do dell'agricoltura²²; e talvolta la relativa disciplina viene plasmata sull'orma di soluzioni normative già collaudate nell'ambito del diritto agrario.

L'adozione del modello del patto *inter vivos*, in deroga al divieto dei patti successori, era da tempo fortemente auspicata dalla dottrina²³ come strumento privilegiato di soluzione del problema del diritto agrario ereditario; e non costituisce una novità per il settore agrario sul piano internazionale, dal momento l'ordinamento spagnolo fin dal 1981, con la legge 24 dicembre, n. 49 "*Explotación familiar agraria y jóvenes agricultores*" ha introdotto il patto successorio avente a oggetto la titolarità dell'impresa agricola familiare²⁴.

Un primo aspetto positivo della applicazione della nuova disciplina al settore agrario è la sua chiara e incontrovertibile potenziale idoneità a garantire la conservazione dell'integrità dell'intera azienda agraria e non del solo fondo rustico: l'art. 768 *bis* individua infatti a chiari termini l'azienda come oggetto del patto.

Si viene così a superare quella atavica ambiguità che traspare come una sorta di *fil rouge*, in molti degli interventi legislativi che nel tempo si sono susseguiti in materia di successioni agrarie, figlia di quel rituale atecnicismo che cronicamente caratterizza la redazione delle nostre fonti normative, ma, forse, anche rivelatrice di una sostanziale e quanto mai pericolosa incapacità del nostro legislatore di emanciparsi, anche sotto il profilo delle successioni *mortis causa*, dai retaggi dell'arcaica concezione fondiaria dell'azienda agricola, e librarsi appieno nell'aere dell'impresa.

Troppo spesso, infatti, le norme che compongono il diritto agrario ereditario fanno espresso riferimento al fondo rustico e non all'azienda, come cespite del patrimonio oggetto di successione, rispetto al quale si attiva la relativa disciplina: ne sono emblematico esempio l'art. 49, 1° comma, della legge n. 203 del 1982, che interviene nell'ipotesi di morte del proprietario di fondi rustici, e offre all'erede professionalmente qualificato la *chance* di imporre ai coeredi esclusi un rapporto di affitto coattivo sulle quote di fondo loro spettanti *iure ereditario*.

Ma si colloca in questa direzione la stessa disciplina del compendio unico, nella definizione che viene data di quest'ultimo come estensione di terreno,

²² Cfr. N. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica*, Milano, 1999, p. 48.

²³ V., in particolare, L. CALVOSA, *La successione nell'impresa agraria e il divieto dei patti successori*, cit., p. 338; A. CARROZZA, *La legge spagnola del 1981 in tema di explotación familiar agraria y jóvenes agricultores*, in «Riv. dir. agr.», I, 1982, p. 489.

²⁴ Il testo della legge, nella traduzione italiana a cura di Nicoletta Ferrucci, è pubblicato in «Riv. dir. agr.», 1982, I, p. 495.

e nell'oggetto del vincolo della sua indivisibilità decennale, sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*, laddove fa riferimento esclusivamente ai terreni e alle relative pertinenze che costituiscono il compendio medesimo.

L'esigenza, in entrambi i casi, di attenersi al dettato letterale della norma, legata alle consistenti limitazioni che quest'ultima introduce ai diritti successori dei coeredi esclusi, induce a optare a favore di una interpretazione restrittiva della sua portata che non può essere estesa dal fondo all'azienda.

L'espresso riferimento alle sole componenti immobiliari del patrimonio aziendale, *leit motif* del diritto agrario ereditario, induce a ritenere che il complesso dei beni mobili, non di rado fattore sicuramente rilevante all'interno dell'azienda agricola sotto il profilo economico-funzionale, sia destinato a essere soggetto alla applicazione delle norme del diritto ereditario comune, con conseguente potenziale suo frazionamento a seguito di divisione ereditaria.

Nel panorama legislativo degli istituti riconducibili al diritto agrario ereditario si registrano soltanto due ipotesi in cui il legislatore introduce un regime ereditario speciale in relazione all'azienda agricola e non al solo fondo: il pensiero va al regime della successione *mortis causa* nel maso chiuso altoatesino, e al diritto di prelazione sull'azienda familiare che l'art. 230 *bis* del codice civile riconosce ai familiari partecipi a un'impresa familiare in caso di divisione ereditaria.

L'applicabilità di queste due normative non appare peraltro dotata di quel carattere di generalità che connota il patto di famiglia, che è, come abbiamo visto, applicabile a ogni tipologia di impresa, e su tutto il territorio italiano. La disciplina del maso chiuso, infatti, pur pregevole nella ricostruzione di uno strumentario giuridico singolare ed efficace nella sua finalità di conservazione dell'integrità dell'azienda agricola maso, trova applicazione esclusivamente nel territorio della provincia di Bolzano, anche se per certi aspetti sarebbe auspicabile la sua esportazione al di fuori di quei confini spaziali²⁵. A sua volta, il 5° comma dell'art. 230 *bis* anche se gode di una potenzialità di operativa di carattere molto ampio sotto il profilo dell'attività oggetto dell'impresa, e in tal senso può agevolmente applicarsi anche alle imprese che svolgono attività agricola, trova un limite nella struttura soggettiva dell'impresa, in quanto è norma che opera esclusivamente quando l'impresa, anche quella agricola,

²⁵ La disciplina giuridica del maso chiuso è stata recentemente modificata dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 "*Legge sui masi chiusi*": il relativo testo è pubblicato in «Riv. dir. agr.», 2003, II, p. 161, con il commento di N. FERRUCCI, *La nuova legge provinciale sul maso chiuso: spunti per una riviviscenza dell'istituto*, *ivi*, p. 86.

assume i connotati di impresa familiare, alla quale partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Nella applicazione del patto di famiglia all'impresa agricola, l'integrità aziendale e il subentro privilegiato nell'attività viene a essere garantita non attraverso l'imposizione *ex lege* di un regime ereditario differenziato, bensì attraverso la predisposizione di un meccanismo pattizio, al quale tutti gli attori della vicenda ereditaria possono liberamente aderire: nessuno di questi ultimi è infatti obbligato a stipulare il patto, e dunque a subire le conseguenze che dallo stesso derivano, ma sia l'imprenditore, sia il discendente assegnatario dell'azienda, sia i legittimari esclusi dall'assegnazione sono liberi di prestare o meno il proprio assenso all'operazione.

Siamo dunque in presenza di una soluzione legislativa ben diversa da quella delineata dall'art. 49, 1° comma, della legge n. 203 del 1982, dove, in caso di morte del proprietario di fondo rustico condotto o coltivato direttamente da lui e dai suoi familiari, gli eredi esclusi si trovano costretti a subire gli effetti negoziali dell'affitto di fondo rustico sulle quote di fondo loro spettanti *iure hereditario*, a loro imposto coattivamente dall'erede preferito, quest'ultimo sì libero di decidere se utilizzare o meno tale strumento.

Come altrettanto diversa è la situazione che si viene a creare, alla luce degli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e 8 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nell'ipotesi in cui gli stessi eredi preferiti che hanno imposto coattivamente il rapporto di affitto, decidano di acquistare coattivamente dagli eredi esclusi le quote di fondo oggetto dell'affitto coattivo, oltre alle pertinenze, alle scorte e agli annessi rustici a un prezzo e a condizioni di favore.

Il patto di famiglia si configura nella interpretazione dottrinale prevalente, come un contratto a causa complessa, o mista, caratterizzata da un duplice fine di liberalità e di liquidazione dei legittimari: la considerazione di questa sua peculiare natura giuridica consente di condividere quell'orientamento dottrinale, autorevolmente manifestato²⁶, incline a fugare eventuali dubbi circa la soggezione dell'assetto creato con il patto di famiglia a un possibile sconvolgimento derivante dall'esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto insediato sul fondo che fa parte dell'azienda agricola oggetto del patto, o del coltivatore diretto proprietario di un terreno confinante con il fondo medesimo. Si tratta di dubbi che potrebbero legittimamente sorgere, dal momento che, se pure, in dottrina si tende a distinguere il concetto di

²⁶ Cfr. sul punto L. Russo, *Patto di famiglia e azienda agricola*, in «Riv. dir. civ.», 2007, p. 234, il quale riporta precedenti giurisprudenziali in argomento, quali ad esempio, Cass. 17 aprile 1996, n. 3627 in «Riv. dir. agr.», II, 1997, p. 280.

azienda agricola da quello di fondo rustico, in materia di prelazione agraria la giurisprudenza ha ritenuto sussistere il diritto di prelazione anche nell'ipotesi in cui unitamente al fondo rustico siano trasferiti altri beni, data l'importanza che il fattore terra assume rispetto agli altri elementi organizzativi ai fini della utilizzazione agricola del suolo²⁷.

Ma la normativa in materia di prelazione prevede l'attivazione del diritto solo nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso del fondo, e tale non appare, in virtù della peculiare conformazione della sua causa, il patto di famiglia. Questa stessa argomentazione induce a ritenere che in presenza di un'impresa familiare agraria, qualora l'imprenditore abbia stipulato un patto di famiglia, non possa configurarsi a favore dei familiari partecipi quel diritto di prelazione a essi riconosciuto dall'art. 230 *bis*, comma 4, del codice civile, che si attiva in presenza di un trasferimento a titolo oneroso dell'azienda familiare.

Alla medesima conclusione circa la esenzione dal diritto di prelazione, sia dell'insediato che del confinante, si può giungere in ordine all'eventuale trasferimento di un fondo rustico realizzato dall'assegnatario dell'azienda agricola in forza del patto di famiglia, a titolo di liquidazione dei diritti dei legittimari: anche se infatti in tale ipotesi non si riscontra lo spirito di liberalità in capo al disponente, è pur vero che tale ulteriore trasferimento è collegato sotto il profilo della relativa causa, al patto di famiglia, dal momento che, come abbiamo visto, anche quest'ultimo è caratterizzato dalla finalità di liquidazione dei legittimari²⁸.

5. QUALCHE RISERVA SULLA IDONEITÀ DEL PATTO DI FAMIGLIA A FUNGERE DA STRUMENTO DI SOLUZIONE AL PROBLEMA DEL SUBENTRO GENERAZIONALE NELL'IMPRESA AGRICOLA

Una riflessione ponderata sulla disciplina del patto di famiglia fa peraltro emergere qualche riserva in ordine alla opportunità della sua adozione come strumento di soluzione al problema del subentro generazionale nell'impresa agricola.

L'ostacolo fondamentale appare legato all'assenza di indicazioni normative circa eventuali agevolazioni di natura finanziaria e/o fiscale che consentano all'erede o agli eredi assegnatari dell'azienda di tacitare i diritti dei coeredi esclusi.

²⁷ V. sul punto, ancora L. Russo, *Patto di famiglia e azienda agricola*, cit., p. 325.

²⁸ Cfr. L. Russo, *Patto di famiglia e azienda agricola*, cit., p. 280.

La disciplina del patto di famiglia, così come formulata dalla legge del 2006, si limita infatti, come abbiamo visto, a prevedere a carico degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, la liquidazione degli altri legittimari parti del contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di riserva a favore dei legittimari medesimi, con la possibilità che tale liquidazione avvenga in tutto o in parte in natura.

Questo profilo particolare della disciplina del patto di famiglia rivela, tra l'altro, una scarsa sintonia con le indicazioni contenute nella Raccomandazione del 7 dicembre 1994, n. 1069, dove la Comunità europea, consapevole del fatto che uno degli ostacoli al buon esito della successione è costituito proprio dalla difficoltà per i successori di liquidare il compenso per gli altri coeredi, ha invitato gli Stati membri a rendere disponibili adeguati strumenti di finanziamento.

Sul versante del diritto agrario, uno dei problemi fondamentali che il legislatore è stato chiamato a risolvere allorquando ha posto mano alla elaborazione di strumenti riconducibili al diritto agrario ereditario, si è identificato proprio nell'esigenza di trovare una soluzione al conflitto che sorge tra gli interessi che fanno capo ai coeredi esclusi, da un lato, e dall'altro, le ragioni dell'impresa che si pongono in una duplice direzione, non solo in termini di garanzia di continuità del suo esercizio alla morte del suo titolare, ma anche nel senso di evitare che la vitalità e l'efficienza della sua gestione a opera del coerede/i preferito/i risultino compromesse dalla imposizione di un pagamento eccessivamente oneroso delle somme di conguaglio a carico di quest'ultimo.

Non è un caso che i vari frammenti del diritto agrario ereditario predisposti dal nostro legislatore contengano tutti soluzioni, più o meno condivisibili, che in modo diversificato, agevolano per l'erede/i preferito/i la tacitazione degli eredi esclusi²⁹. Nel panorama dei precedenti legislativi che si sono cimentati nella ricerca di un equilibrio tra questi due interessi configgenti, si registra una certa multiformità delle soluzioni proposte: alcune optano a favore della determinazione del valore dei terreni oggetto di successione privilegiata in termini diversi dal valore di mercato, ed è questa l'ipotesi dell'acquisto coattivo di cui alla legge n. 92 del 1994; altre, viceversa, individuano il valore dei terreni secondo i parametri del mercato, ma, per contro, prevedono l'eroga-

²⁹ Per una panoramica delle diverse soluzioni, mi permetto di rinviare a N. FERRUCCI, *Il c.d. «compendio unico» come strumento di garanzia della conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria*, in «Dir. e giur. agr. e dell'ambiente», 2004, p. 322.

zione di agevolazioni a favore dell'erede preferito, a fronte del pagamento dei conguagli, che si identificano in forme di finanziamento o nella rateizzazione dei pagamenti medesimi (33).

Alla luce della normativa sul compendio unico, ad esempio, qualora nel periodo in cui vige la indivisibilità del terreno/i oggetto del compendio, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza: a favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

È direi questo il punto di equilibrio delicatissimo su cui si gioca non solo la condivisibilità dei modelli proposti dal legislatore, ma anche la impermeabilità di questi ultimi a eventuali censure di illegittimità costituzionale. L'orientamento assunto in passato dalla Corte costituzionale proprio in relazione a frammenti del diritto agrario ereditario è stato, come abbiamo visto, quello di garantire un crisma di legittimità costituzionale a quelle soluzioni legislative che privilegino l'impresa rispetto ai diritti ereditari dei coeredi esclusi, con l'unico limite però che gli strumenti adottati non si trasformino in una sorta di espropriazione di fatto di quei diritti di proprietà³⁰: un chiaro monito dunque al legislatore che pone mano alla costruzione di un diritto agrario ereditario, a elaborare soluzioni che riescano a contemperare i diversi interessi in conflitto, tra i quali, appunto la garanzia della continuazione dell'impresa, senza nebulizzare la portata delle aspettative successorie dei coeredi.

A qualche riflessione critica circa la idoneità del patto di famiglia a fungere da strumento idoneo a garantire la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e la continuità dell'esercizio della relativa impresa dopo la morte dell'imprenditore, si presta, a mio avviso, anche la circostanza che la nuova disciplina nulla prevede circa eventuali divieti o limiti posti all'assegnatario della azienda medesima, in ordine alla divisione di quest'ultima in epoca successiva all'assegnazione.

In altri termini non è dato riscontrare nella disciplina del patto di famiglia una clausola di garanzia della conservazione nel tempo della unità aziendale e della continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del discendente

³⁰ Mi riferisco a Corte cost. 31 maggio 1988, n. 597, il cui testo è pubblicato in «Riv. dir. agr.», II, 1989, p. 215, con nota di A. MARZOLI, *La Corte conferma la legittimità costituzionale dell'art. 49, 1° comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203.*

assegnatario: profilo, invece, costantemente presente negli istituti agraristici riconducibili al diritto agrario ereditario, seppure riferiti esclusivamente al fondo rustico e non all'azienda. Ad esempio, la normativa sul compendio unico prevede la indivisibilità dei terreni e delle relative pertinenze che fanno parte del compendio, per un periodo di dieci anni dal momento della sua costituzione, con conseguente divieto di frazionamento per atto *inter vivos* o *mortis causa* (art. 7 dlgs 2004); la cui violazione è sanzionata dalla nullità degli atti tra vivi e dalle disposizioni testamentarie da cui deriva il frazionamento del compendio medesimo.

Luci e ombre si prospettano dunque all'orizzonte della applicabilità del patto di famiglia in agricoltura, ma forse solo lo scorrere del tempo e l'impatto della sua concreta applicazione potrà consentire di verificare la sua idoneità a fungere da valido strumento di tutela delle ragioni dell'impresa agricola in sede di successione *mortis causa*.

